



**Tribunale di Lodi**  
**Sezione Concorsuale**  
**Ufficio di Lodi**

Il Giudice dott.ssa Francesca Varesano,

*letto* il piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in data 04.03.2024;

*rilevato* che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 67 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC Avv. Alessandra Paci avente i contenuti di cui all'art. 68 CCII;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale in quanto il ricorrente risiede in Locate di Triulzi (MI) alla via XXV Aprile n. 34;

*verificata* l'assenza di condizioni soggettivi ostative di cui all'art. 69 CCII;

*verificata* la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 CCII e l'assenza, allo stato degli atti, di atti in frode ai creditori;

*dato atto* che il ricorrente ha fatto istanza ex art. 70 comma 4;

*ritenuta*, allo stato, l'ammissibilità della proposta e del piano anche a fronte delle integrazioni fornite dal ricorrente su sollecitazione del giudice. In primo luogo, infatti, questo Giudice ritiene di poter superare positivamente il vaglio sull'ammissibilità della moratoria dei crediti privilegiati, in applicazione del principio – sotteso alla riforma – del *favor debitoris*, particolarmente pregnante nei confronti del consumatore e con la finalità precipua di non creare disparità di trattamento, non giustificate, rispetto alle altre categorie di debitori per le quali la moratoria è espressamente prevista. In secondo luogo, poi, risulta possibile formulare una prognosi di fattibilità del piano, in quanto la provvista messa a disposizione dei creditori, con finalità di integrale pagamento dei debiti, è stata da ultimo affiancata dal debitore con una garanzia esterna prestata da tre parenti in via solidale tra loro. *visti* gli artt. 67, 68, 69, 70 CCII;

**PQM**

1) *dispone* che la proposta, il piano e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili di debitori, con conseguente controllo da parte della cancelleria in ordine all'adempimento di detto obbligo da parte del gestore della crisi, con espressa autorizzazione a rifiutare il deposito dell'atto ove i dati sensibili non siano opportunamente omissati e a richiedere le necessarie modifiche, prima che l'atto venga trasmesso alla segreteria di presidenza ai fini della sua pubblicazione sul sito del Tribunale;

2) *dispone* che l'OCC comunichi entro trenta giorni a tutti i creditori la proposta, il piano e il presente decreto, con espresso avvertimento a detti creditori che ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria e che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può



presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;

3) *onera* l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sentito il debitore, di riferire al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e di proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

4) *dispone* che fino alla conclusione del procedimento non possano essere intraprese azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (inclusa la procedura esecutiva pendente n. 48/2022 Tribunale di Lodi);

5) *vieta* al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione senza previa autorizzazione del giudice;

6) *manda* alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante.

Lodi, 19/03/2024

Il Giudice  
*Dott.ssa Francesca Varesano*

